


L'attività e le responsabilità dell'organo di controllo negli stati di pre-crisi e di crisi dell'impresa


06 marzo 2014

Relatore Bruno Beccaceci






Principali documenti di riferimento

- Codice Civile e Legge Fallimentare
 - Norme di comportamento del collegio sindacale in vigore dal 01 gennaio 2012;
 - Principio di revisione 570: Continuità aziendale
 - Comunicazione consob 06/02/09 “Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla attività aziendale”
 - Documento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap del 06/02/09: “Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale ...
- 



Art. 2403 c.c.

“Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”






Norma di comportamento 3.5


Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza del sistema di controllo interno tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società.

Il sistema di controllo interno può essere definito come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall'impresa allo scopo di raggiungere attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:






Norma di comportamento 3.5

- Obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all'oggetto che la società si propone di conseguire...
 - Obiettivi operativi, volti a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività operative aziendali;
 - Obiettivi di reporting, volti a garantire l'attendibilità e l'affidabilità dei dati;
 - Obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore
- 



Norma di comportamento 3.5

“Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale, ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione”






Norma di comportamento 3.6

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il sistema amministrativo contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.






Norma di comportamento 3.6

Un sistema amministrativo contabile risulta adeguato se permette:


- La completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- La produzione di informazioni valide ed utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- La produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio





Principio di revisione 570: Continuità aziendale


Indicatori finanziari:


- Situazione di deficit patrimoniale o c.c.n. negativo;
 - Incapacità di rinnovare prestiti in scadenza;
 - Venir meno di finanziatori o altri creditori;
 - Bilanci storici o prospettici con cash-flow negativi;
 - Principali indici economico finanziari negativi;
 - Mancanza di dividendi;
- 



Principio di revisione 570: Continuità aziendale


Indicatori finanziari:


- Consistenti perdite operative o perdite di valore delle attività che generano cash-flow;
 - Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti o altri investimenti necessari;
 - Incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
 - Incapacità di rispettare le clausole dei prestiti;
 - Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori;
- 



Principio di revisione 570: Continuità aziendale

Indicatori gestionali:

- Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
 - Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
 - Difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamenti da importanti fornitori;
- 




Principio di revisione 570: Continuità aziendale

Altri indicatori :

- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa;





Norma di comportamento 11.1

Prevenzione ed emersione della crisi

“Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rilevi la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa, sollecita gli amministratori a porvi rimedio.”

Riferimenti normativi: Artt. 67 comma 3 lett. d), 160 ss., 182-bis L.F.; artt. 2403, 2403-bis, 2409- septies C.C.





Norma di comportamento 11.2

Segnalazione all'assemblea, denuncia al tribunale

“Nel caso in cui gli amministratori omettano l'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c.

Nei casi in cui il ricorso all'assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, ove consentito dalla legge, può proporre denuncia al tribunale ex Art. 2409 c.c.”

Riferimenti normativi: Artt. 2406, 2409 c.c.





Norma di comportamento 11.3

Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano volto al risanamento ex. Art. 67, c. 3, lett. d)

Nel caso in cui la società decida di predisporre un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestare la (ragionevolezza) sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art 28, lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.

Quando la società adotta il piano di risanamento, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori.





Norma di comportamento 11.4

Vigilanza del collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.

Nel caso in cui la società decida di accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestarne l'attuabilità sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 28 lett. a) e lett. b), l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.

Dopo l'omologazione da parte del tribunale, il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione dell'accordo da parte degli amministratori.





Norma di comportamento 11.5

Vigilanza del collegio sindacale in caso di concordato preventivo ex art. 160 l.f.

Nel caso in cui la società decida di proporre un concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 l.f., il collegio sindacale vigila che il professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 28, lett. a) e lett. b) l.f. e sia iscritto nel registro dei revisori legali.

In caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo e anche successivamente alla omologazione, il collegio continua a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Il controllo sul commissario liquidatore non c'è'



Norma di comportamento 11.6

Ruolo del collegio sindacale durante il fallimento

Durante la procedura di fallimento le funzioni del collegio sindacale sono sospese.

